

CASSA RURALE  
ED ARTIGIANA

SOCIETÀ COOP. A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

INZAGO

**STATUTO**

---

# STATUTO

APPROVATO DALLA ASSEMBLEA GENERALE  
STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 25 MARZO  
1956 E DALLA BANCA D'ITALIA CON NOTA  
N. 126291 DEL 29 AGOSTO 1956 OMOLOGATO DAL  
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO CON  
DECRETO N. 8078 IN DATA 6 OTTOBRE 1956.

CASSA RURALE ED ARTIGIANA  
INZAGO

STATUTO

TITOLO I

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA  
DELLA SOCIETA'**

**Art. 1**

E' costituita una Società cooperativa a responsabilità illimitata denominata CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI INZAGO Società cooperativa a responsabilità illimitata.

La Società ha sede nel Comune di INZAGO, Provincia di Milano essa esercita la propria attività nel territorio di detto Comune, ma l'assemblea dei soci può tuttavia deliberare che sia richiesta — ai sensi di legge — l'autorizzazione ad operare in uno o più Comuni limitrofi.

**Art. 2**

La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni ed i servizi di banca — consentite dalla legge e dal presente statuto prevalentemente a favore di agricoltori e artigiani il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere.

La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza.

**Art. 3**

La durata della Società è fissata al 5 gennaio 1898 e potrà essere una o più volte prorogata; detta Società non potrà mai essere incorporata in

altre aziende di credito o da esse assorbite anche se trovatisi in stato di liquidazione, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli Organi di vigilanza.

## TITOLO II

### **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 4**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale delle quote di partecipazione da L. 500; (cinquecento);
- b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati:
  - 1) almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla legge;
  - 2) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'art. 9 ultimo comma;
  - 3) l'ammontare delle quote di partecipazione dei soci defunti, dimissionari o espulsi;
- c) dalla riserva straordinaria, alla quale debbono essere destinati:
  - 1) la quota degli utili annuali stabilita dalla legge;
  - 2) i proventi diversi;

#### **Art. 5**

Le quote di partecipazione devono essere intestate ad un solo nome e non possono essere cedute.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla società, alla quale inoltre è vietato di compensare le quote stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

#### **Art. 6**

Il versamento dell'importo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato dal socio per intero al momento della firma del libro dei soci.

## TITOLO III

### **SOCI**

#### **Art. 7**

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà insindacabile di ammettere in qualità di socio le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e — in numero non superiore a un quinto della totalità dei soci — anche persone fisiche appartenenti ad altre categorie.

Possono essere ammessi a socio della Società anche coloro che pur non

essendo domiciliati nel Comune di INZAGO vi operino con carattere di continuità come imprese agricole.

#### **Art. 8**

L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda degli interessati.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il socio che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, può apporre sulla domanda il crocesegno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno.

Tali firme sono autenticate dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci.

#### **Art. 9**

Il socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Cassa.

Il socio è tenuto altresì alla sottoscrizione della quota di partecipazione e al versamento del relativo importo.

Il socio che entra dopo il primo esercizio, oltre al versamento di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nei termini che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea dei soci dopo l'approvazione del bilancio.

#### **Art. 10**

La perdita di qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso o esclusione; essa deve essere annotata sotto la personale responsabilità degli Amministratori, nel libro dei soci.

La facoltà di recesso potrà essere esercitata nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società; la relativa dichiarazione scritta deve essere comunicata dal socio con raccomandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può anche richiedere, con le formalità di cui sopra, il recesso per altri motivi, ed il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, ne effettuerà le necessarie scritturazioni sul Registro Soci entro tre mesi, ed avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi prima ed in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima che il socio abbia regolato

tutte le sue obbligazioni verso la Società.

L'esclusione può aver luogo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata:

- a) per inadempienza delle obbligazioni assunte verso la Società;
- b) per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) per l'incompatibilità della condotta del socio con i principi etici e sociali ai quali la Società si ispira o con l'interesse della Società medesima.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Può essere escluso il socio che abbia trasferito altrove il proprio domicilio e la propria attività.

#### **Art. 11**

Nel caso di morte, recesso o esclusione del socio non può darsi luogo al rimborso della quota di partecipazione, nè di quella di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 9.

E' vietata la distribuzione delle riserve durante la vita sociale.

#### **Art. 12**

I soci sono obbligati a rispondere solidalmente con tutti i loro averi per le obbligazioni della Società.

Il socio che cessa comunque di far parte della Società risponde verso questa e verso i terzi nella forma di cui sopra per due anni dal giorno in cui la cessazione della qualità di socio ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV**

## **OPERAZIONI**

#### **Art. 13**

La Cassa può raccogliere — anche da non soci — soltanto depositi in numerario sia a risparmio che in conto corrente, rimborsabili a vista o a termine. Essa può anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale alle condizioni consentite dalle vigenti disposizioni.

Per i depositi a risparmio — liberi o vincolati — la Cassa rilascia appositi libretti, nominativi o al portatore, senza la presentazione dei quali nessuna operazione di rimborso può aver luogo.

Entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tassi che debbono essere corrisposti alle diverse categorie di depositi.

#### Art. 14

La Società deve impiegare le proprie disponibilità preferibilmente con i soci.

Le operazioni con i non soci non potranno eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla Società.

#### Art. 15

La Società può:

- a) compiere operazioni di credito agrario di esercizio e — previa autorizzazione ai sensi di legge — operazioni di credito agrario di miglioramento;
- b) concedere prestiti contro rilascio di cambiali;
- c) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad esse equiparati per legge, nonchè obbligazioni o titoli emessi da Istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento;
- d) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;
- e) acquistare, per conto dei soci, macchine, attrezzi e prodotti di cui alla lettera d) nonchè materie utili all'esercizio delle varie attività artigiane, previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo;
- f) assumere la rappresentanza di Enti e di società di assicurazione;
- g) concedere mutui chirografari o ipotecari di durata non superiore a cinque anni, con estinzione rateale;
- h) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui alla lettera c) ovvero di cambiali o di valide fidejussioni;
- i) acquistare o vendere per conto di terzi titoli di cui alla lettera c), a condizione che da parte dei committenti sia anticipato il prezzo, in caso di acquisto, o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita;
- l) assumere servizi di corrispondenza, di incasso di effetti e di emissioni assegni e vaglia bancari;
- m) riscontare il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprietà ed emettere cambiali passive;
- n) compiere le operazioni di credito artigiano contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991;
- o) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della società previo benessere degli Organi di Vigilanza;
- p) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonchè di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di società;

q) assumere, previa autorizzazione degli Organi di Vigilanza, servizi di Cassa e di Tesoreria, nonchè la gestione di esattorie per conto di Enti pubblici e privati;

r) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle di cui alle leggi speciali;

s) compiere — previa autorizzazione — quando richiesto dalla legge — qualsiasi operazione o servizio deliberati dall'Assemblea dei soci.

### **Art. 16**

La Società — salvo modificazioni di legge — dovrà tenere costantemente investito in titoli di cui alla lettera c) del precedente articolo valutati al prezzo corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti.

Le operazioni ed i rapporti bancari di cui all'articolo 15 lettera l) e m) — cui vanno aggiunti i depositi delle disponibilità liquide e i depositi a custodia dei titoli di proprietà — possono effettuarsi soltanto con gli Istituti espressamente indicati dalla legge, nonchè in casi di assoluta necessità, e con la preventiva autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, con altre aziende di credito.

## **TITOLO V**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **a) Assemblea**

### **Art. 17**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i soci assenti e dissenzienti.

Le deliberazioni prese dall'assemblea quando non risultano da atti notarili, verranno fatte constare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

### **Art. 18**

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa — oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno — dovrà:

a) discutere e approvare il bilancio e il conto profitti e perdite, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;

- b) procedere alla rinnovazione delle cariche sociali scadute e deliberare circa la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;
- c) stabilire il fido massimo che la Società può concedere in modo diretto o indiretto ad uno stesso obbligato: a tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette, escludendo peraltro dal computo le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali;
- d) deliberare su operazioni o su servizi non menzionati nell'articolo 15;
- e) stabilire la misura del versamento che i nuovi soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge.

L'Assemblea deve essere pure convocata a norma di legge quando ne facciano domanda — in cui siano indicati gli argomenti da trattare — il Collegio Sindacale oppure almeno 1/5 dei soci.

#### **Art. 19**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata normalmente dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso — contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza — da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo visibile nella sede sociale e inviato o recapitato ai soci.

L'Assemblea potrà anche stabilire che detto avviso sia pubblicato.

#### **Art. 20**

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno quattro mesi.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore nè dipendente della Cassa mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può avere più di una delega.

#### **Art. 21**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero da un socio designato dall'Assemblea medesima.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti due scrutatori. In caso di assemblea ordinaria il Presidente si farà assistere da un Segretario da lui stesso designato. In caso di assemblea straordinaria il verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

## **Art. 22**

Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare — in prima convocazione — quando sia presente almeno  $\frac{1}{3}$  dei soci e — in seconda convocazione — qualunque sia il numero dei soci intervenuti; la seconda convocazione non può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

Salvo gli oggetti di cui all'articolo seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si riterrà respinta.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata e seduta.

Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano di età.

## **Art. 23**

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti — in prima convocazione — almeno i  $\frac{3}{5}$  dei soci e — in seconda convocazione — almeno la metà dei soci; per le relative deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei soci iscritti.

### **b) Consiglio di Amministrazione**

## **Art. 24**

L'amministrazione sociale è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, nella loro prima riunione, eleggeranno nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente della Società.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare che gli Amministratori siano esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione due o più parenti o affini fino al secondo grado incluso.

## **Art. 25**

Gli Amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali essi siano personalmente interessati o siano interessati i loro parenti o affini sino al terzo grado.

Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto e, per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole della totalità dei Consiglieri presenti e il benessere dell'intero Collegio sindacale.

#### **Art. 26**

Il Consiglio di Amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, una volta al mese, e in seduta straordinaria quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure quando almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine indicato, ma sarà sempre necessario documentare l'avvenuta consegna degli avvisi.

Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Il Consiglio può eleggere un Segretario nel proprio seno o chiamare a tale ufficio un socio della Cassa.

#### **Art. 27**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nell'apposito libro da firmarsi da tutti gli intervenuti e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; gli estratti predetti dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per autenticazione.

Le deliberazioni concernenti le concessioni di fidi, debbono essere riportate anche sull'apposito libro previsto dall'art. 37 della legge bancaria.

#### **Art. 28**

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano per legge o per statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci o altri organi sociali. Spetta tra l'altro al Consiglio:

- a) di convocare l'assemblea dei soci, determinandone l'ordine del giorno;
- b) di deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;

c) di contrarre prestiti in nome e per conto della Società e secondo i bisogni di questa;

d) di deliberare, nei limiti stabiliti dalla assemblea dei soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente statuto e su quelle autorizzate ai sensi di legge;

e) di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale, e i regolamenti interni;

f) di nominare i funzionari e gli impiegati, determinandone le attribuzioni e le competenze.

### **Art. 29**

Il Presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta la Società presso i terzi e in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione.

Il Consiglio potrà tuttavia, con propria deliberazione, conferire a soci o non soci procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento anche di questo ultimo, è sostituito dal Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti.

### **c) Collegio dei Sindaci**

#### **Art. 30**

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che ne designerà il Presidente; essi durano in carica tre anni.

I Sindaci effettivi possono operare anche individualmente. Essi deliberano collegialmente a maggioranza di voti: il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

I Sindaci effettivi assistono alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono fare inserire le loro proposte sull'ordine del giorno delle une e delle altre.

#### **Art. 31**

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo:

a) di vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e delle disposizioni impartite dai competenti organi di vigilanza sulle aziende di credito;

b) di controllare l'Amministrazione della Società, di accertare la rego-

lare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci e i conti profitti e perdite;

c) di accertare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultino in bilancio per un valore non superiore al prezzo di acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della loro valutazione in proporzione al deperimento o al consumo verificatosi nell'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo il presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni alla Assemblea le eventuali deroghe a queste norme;

d) di controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà in pegno, cauzione e custodia;

e) di provvedere alla convocazione della Assemblea e di curare le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissioni da parte degli Amministratori;

f) di riferire all'Assemblea, compilando all'uopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 32**

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

### **Art. 33**

Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità o affinità e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

### **d) Direzione**

### **Art. 34**

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione può essere affidata ad un Direttore con le facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina eventuale e la revoca del Direttore spetta al Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO VI

### **BILANCIO - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 35**

Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

#### **Art. 36**

La Società dovrà sempre destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; l'utile eventualmente residuante sarà destinato per la metà alla formazione o all'incremento della riserva straordinaria, destinata agli scopi previsti dalla legge, e per la rimanente metà potrà essere, su voto dell'assemblea, erogato ai fini di beneficenza o mutualità.

#### **Art. 37**

Nel caso di scioglimento della Società, la somma che risulterà disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta, per deliberazione dell'assemblea generale e nell'interesse collettivo dei soci, ad istituzioni locali aventi spirito e finalità analoghi a quelli della Cassa Rurale e Artigiana.

#### **Art. 38**

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.

